

COMUNE DI BRISSOGNE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE E APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.11.1999 -
visto Co.Re.Co. il 09.03.2000, nr. 113 .

Modificato con deliberazione del Consiglio nr. 30 del 29.06.2000.

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 124 del 29.10.2008

Modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 4.11.2009

Modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 21.12.2010

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE E APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE.

PREMESSA

Ai sensi della Legge 36/94, è reso obbligatorio il pagamento del canone da parte di tutti gli utenti dei servizi relativi all'erogazione, la raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici.

Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione del servizio di erogazione dell'acqua potabile e l'applicazione del relativo canone; ne detta le condizioni, i termini, i diritti e doveri del cittadino – utente, nonché le potestà del Comune erogante.

<p style="text-align: center;">CAPITOLO PRIMO GENERALITÀ' Stipulazione dei contratti</p>

Art. 1 – FORNITURA DELL'ACQUA

C. 1 – Il comune di Brissogne fornisce l'acqua potabile derivata dal civico acquedotto.

C. 2 – L'acqua potabile è concessa per gli usi domestici, per le piccole attività produttive artigianali e commerciali, per l'abbeveramento del bestiame di grossa taglia, per le necessità igieniche e sanitarie delle attività produttive, per i servizi antincendio. Per gli altri usi l'acqua potrà essere concessa, previa richiesta dettagliatamente motivata e, comunque, subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, nei limiti delle portate residue disponibili. I depositi attrezzi ed i fabbricati agricoli al servizio dei vigneti, frutteti e giardini non potranno usufruire dell'acqua potabile dell'acquedotto.

C. 3 – Il Sindaco, con apposita ordinanza, per ragioni di pubblico interesse connesse ad eventuali carenze del servizio idrico, potrà vietare l'utilizzo dell'acqua per i seguenti usi:

- per l'irrigazione sotto qualsiasi forma;
- per le attività produttive a livello industriale;
- per l'uso di piscine di qualsiasi genere;
- per il lavaggio delle autovetture;

C. 4 – L'acqua fornita ad un fabbricato deve essere consumata esclusivamente nel medesimo per gli usi autorizzati, con assoluto divieto di deviarla in tutto o in parte ad altri edifici o ad altre parti dello stesso non comprese nell'atto di concessione della fornitura.

Art. 2 – FONTANILI PUBBLICI

C. 1 – L'Amministrazione comunale nel gestire i pubblici fontanili regola il flusso dell'acqua potabile a questi destinata.

C. 2 – Sono vietate tutte le forme di utilizzo dell'acqua nei fontanili medesimi ad uso strettamente personale con l'apposizione, ad esempio, di tubi di gomma direttamente dalla bocca di fuoriuscita dell'acqua, impedendo in tal modo l'utilizzo della stessa alla generalità degli utenti.

C. 3 – Qualsiasi forma di intervento, manomissione, danno, inquinamento eventualmente arrecata ai pubblici fontanili sarà perseguitata con apposita sanzione prevista all'art. 36 del presente regolamento.

Art. 3 – TITOLARITÀ' DELLE CONCESSIONI

C. 1 – Le concessioni sono date a tutti i cittadini proprietari di immobili insistenti sul territorio del Comune, che ne facciano richiesta.

Art. 4 – DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E FORNITURA

C. 1 – Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare regolare domanda, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Ente, nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale, ecc.), il Comune di residenza, la via, il numero civico, i dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, la data, la sottoscrizione, il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente), l'uso cui l'acqua deve servire, l'eventuale nominativo e domicilio del pagante il canone per l'erogazione dell'acqua potabile.

C. 2 – Nella domanda di nuovo allacciamento dovranno essere indicati, altresì, gli estremi della concessione o autorizzazione edilizia, dovrà essere allegata l'individuazione cartografica del fabbricato, nonché la pianta planimetrica indicante il tracciato necessario per l'allacciamento.

C. 3 – Il modulo per la richiesta di allacciamento dovrà contenere presa d'atto da parte del richiedente relativa all'accettazione delle clausole contenute nel presente regolamento.

C. 4 – La richiesta di allacciamento per condomini o fabbricati in multiproprietà deve essere sottoscritta dall'Amministratore; in sua assenza dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari, i quali dovranno nominare (ed il fatto dovrà risultare nella domanda di fornitura) un loro rappresentante. Ogni rapporto tra i richiedenti ed il Comune avverrà per il tramite del rappresentante.

C. 5 – L'allacciamento non potrà essere eseguito se non dopo l'avvenuta regolarizzazione contrattuale da parte dell'Ufficio Tributi.

C. 6 – Le richieste di allacciamento per uso cantiere dovranno essere effettuate dall'Impresa esecutrice dei lavori al fine del rilascio del contratto che avrà validità sino al termine dello svolgimento degli stessi.

C. 7 – Sarà, quindi, competenza del proprietario dell'immobile la regolarizzazione della pratica, provvedendo all'eventuale volturazione del contratto qualora l'opera di allacciamento, regolarmente verificata dall'Ufficio Tecnico, soddisfi tutte le condizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 5 – MODALITÀ' DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO E FORNITURA.

C. 1 – All'atto della stipula del contratto di fornitura d'acqua potabile, che dovrà essere sottoscritto, per conto del Comune, dal Segretario Comunale, il richiedente dovrà provvedere al versamento preventivo della spesa relativa al costo del contatore, regolarmente fatturato e fornito dal Comune, al pagamento delle spese contrattuali comprensive di diritti di segreteria, bolli e rimborso stampati per la stipula, nonché al diritto di allaccio fissato in Euro 25,83 (Lit. 50.000).

C. 2 – Sarà, inoltre, ad esclusivo carico dell'utente ogni imposta erariale che eventualmente venisse applicata sulle concessioni d'acqua o sugli apparecchi di misura.

Art. 6 – DECORRENZA

C. 1 – Tutti gli obblighi relativi alla concessione hanno efficacia per le parti dalla firma del contratto, compreso quindi quello del pagamento delle quote minime e dei diritti fissi, computati per l'intero semestre nel corso del quale avviene la stipulazione.

Art. 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione (fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 4 c. 7) non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dal 1° gennaio e, se avrà inizio nel corso dell'anno, avrà la durata minima corrispondente alla frazione d'anno ed a tutto l'anno successivo.

CAPITOLO SECONDO Variazioni in corso di contratto
--

Art. 8 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO

C. 1 – La risoluzione del contratto di concessione è accordata, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data della richiesta da farsi a mezzo lettera raccomandata indirizzata all'Amministrazione Comunale, nei seguenti casi:

- a – demolizione o incendio del fabbricato;
- b – cessazione completa dell'esercizio o industria;
- c – trasloco, soltanto quando si tratti di utente inquilino;
- d – modificazioni al Regolamento.

C. 2 – Il Comune ha diritto alla risoluzione del contratto, in qualunque tempo, nei seguenti casi:

- a) se l'utente proprietario è addivenuto alla vendita, trapasso o divisione di tutto o parte dell'immobile, nel rispetto comunque del precedente art. 7;
- b) se l'utente inquilino ha terminato la locazione;
- c) qualora la fornitura di acqua dia luogo ad inconvenienti gravi al servizio di erogazione stesso;
- d) nel caso in cui alla scadenza del 1° sollecito, da effettuarsi di norma entro 1 mese dalla scadenza indicata, il pagamento della bolletta uso acqua potabile non fosse onorato, senza che per questo l'utente possa pretendere risarcimento alcuno. Qualora l'utente sanzionato desiderasse nuovamente essere allacciato al pubblico acquedotto, dovrà sostenere tutte le spese contrattuali e di allacciamento previste.

C. 3 – Qualora l'utente decida di non usufruire ulteriormente del servizio, dovrà darne comunicazione scritta, nonché riconsegnare in buono stato il contatore e gli accessori. L'utente eventualmente subentrante dovrà accettare gli impegni del predecessore e richiedere prontamente la voltura del contratto, utilizzando apposito modulo approntato dagli uffici del Comune, sostenendo le relative spese indicate al precedente art. 5.

C. 4 – Le stesse condizioni varranno nel caso di subingresso per decesso dell'intestatario del contratto, mentre la notifica a terzi delle bollette relativa al consumo dell'acqua potrà essere prevista esclusivamente per ragioni di praticità, miglior reperibilità e puntualità dei pagamenti.

Art. 9 – CONCESSIONI SPECIALI

C. 1 – Oltre che per uso potabile, il Comune può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, cantieri edili, ecc., rimanendo riservato al Comune stesso il diritto di sospendere senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore.

Art. 10 – VINCOLI SPECIALI

C. 1 – E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.

Art. 11 – EROGAZIONE, INTERRUZIONI O RIDUZIONI DELL'ACQUA POTABILE

C. 1 - L'acqua sarà distribuita, di norma, continuativamente.

C. 2 – L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili situati lungo le vie percorse dalle condutture limitatamente alle quantità d'acqua di cui l'Amministrazione può disporre.

C. 3 – L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la conduttura, sempre che i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento alla conduttura principale.

C. 4 – Spetta al Comune erogante la facoltà di stabilire le dimensioni dei contatori o delle tubazioni di presa, pronunciandosi sull'accoglimento o meno delle domande di allacciamento.

C. 5 – Il Comune si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza d'acqua. Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rotture di macchinari, alle opere di pompaggio, alle canalizzazioni stradali, per difetti di carico o per estinzione di incendi; nei suddetti casi, però, il Comune provvederà con la maggior sollecitudine a rimuovere le cause.

C. 6 – Resta convenuto che, nel caso di siccità, il Comune potrà sospendere l'erogazione o ridurre la quantità d'acqua ai privati; per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni. E' compito dell'utente verificare la pressione dell'acqua nel punto di consegna ed eventualmente installare idonei regolatori o riduttori di pressione.

C. 7 – Il Comune si farà carico di avvisare tempestivamente gli utenti quanto le interruzioni potranno essere previste con anticipo.

Art. 12 – VOLTURA DEL CONTRATTO USO POTABILE PER SUBINGRESSO O DECESSO

C. 1 - E' fatto obbligo per il nuovo titolare di utenza uso acqua potabile presentarsi presso gli Uffici Comunali entro 30 giorni dal verificarsi del subingresso per sottoscrivere la richiesta di voltura, utilizzando apposito modulo fornito dall'Ufficio Tributi, dichiarando di subentrare senza interruzione al precedente intestatario, in ordine all'osservanza delle norme regolamentari ed al pagamento delle spese contrattuali, diritti di segreteria e degli oneri eventualmente arretrati.

C. 2 – A seguito del ricevimento della richiesta di voltura del contratto, il Comune disporrà la lettura straordinaria del contatore; nel caso non venga presentata la succitata richiesta di voltura, i consumi intervenuti dopo l'ultima lettura del contatore saranno interamente addebitati al subentrante con l'aggiunta della sanzione più avanti specificata all'art. 36.

C. 3 – Fino a quanto l'Amministrazione non avrà ricevuto notizia di cambio della titolarità, il precedente concessionario sarà sempre considerato responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti.

Art. 13 – DIVIETO DI COMMERCIO D'ACQUA

C.1 – E' vietato al concessionario di fare commercio dell'acqua con chicchessia, non essendo ammessa la concessione dell'acqua a terzi ad esclusione degli inquilini del fabbricato per i quali risponde il proprietario dello stesso fabbricato.

CAPITOLO TERZO

Impianti

Art. 14 – TUBAZIONI DI PRESA

C. 1 – L'acqua viene fornita nel punto che l'Amministrazione Comunale ragionevolmente ritiene più conveniente per il collocamento delle opere di presa. L'acqua viene derivata normalmente mediante apposita tubazione di presa con relativi accessori dagli appositi pozzetti. Il contatore viene fornito e installato a cura dell'Amministratore e a spese dell'Utente, ed è immediatamente piombato dall'incaricato del Comune; in nessun caso l'utente potrà intervenire sul contatore. Per gli edifici che ospitano più alloggi (condomini) viene installato, agli effetti del rilievo dei consumi, un contatore centrale con le modalità di cui sopra, essendo salva per i condomini la facoltà di installare, a proprie cure e spese, singoli contatori nei diversi alloggi per effettuare il riparto delle spese derivanti dal consumo d'acqua potabile. Le tubazioni di presa restano di proprietà dell'Utente o degli Utenti interessati con tutti i conseguenti obblighi di manutenzione dal punto di innesto con la condotta principale. Al fine di evitare eventuali controversie, l'elenco delle condutture principali è deliberato e tenuto aggiornato dall'Amministrazione Comunale.

C. 2 – Se l'utente, per motivi di provata necessità, ritenesse di non accettare il punto di consegna proposto dall'Amministrazione e richiedesse di eseguire un nuovo pozzetto in un luogo non utile per la futura gestione dell'acquedotto, tale pozzetto dovrà essere realizzato sempre a cura e spese del richiedente e sotto la direzione del personale comunale; detto pozzetto diventerà comunque di uso pubblico.

C. 3 – Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, sarà a suo esclusivo carico.

Art. 15 – SPESE PER LA TUBAZIONE DI PRESA

C. 1 – La tubatura di presa è posta in atto e mantenuta dagli Utenti interessati a proprie cura e spese. Il Comune ha tuttavia il diritto di prescrivere le condizioni di costruzione e di esercizio della medesima, nonché le cautele opportune da osservarsi nell'interesse del servizio generale.

Art. 16 – ACQUISIZIONE DI TUBAZIONE DI PRESA ALLA CONDUTTTURA PRINCIPALE.

C. 1 – L'Amministrazione Comunale, in relazione alla necessità del servizio generale dell'erogazione dell'acqua potabile, può in ogni tempo, con apposita deliberazione, acquisire qualsiasi tubazione di presa alla rete delle condutture principali, corrispondendo un equo indennizzo, valutato dagli Uffici Comunali, agli Utenti interessati, ai quali peraltro deve essere notificato il provvedimento. Le condutture entrano allora in piena proprietà del Comune con tutti i conseguenti effetti.

Art. 17 – MANOVRE VIETATE

C. 1 - E' vietata agli Utenti la manovra delle saracinesche delle condutture principali. Tali manovre spettano unicamente al Comune, al quale l'Utente può richiedere l'intervento in caso di necessità.

C. 2 – Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione per manomissione impianti prescritta all'art. 36.

Art. 18 – IMPIANTI INTERNI

C. 1 – Le prese d'acqua sulla condotta principale dovranno essere effettuate, di norma, in corrispondenza del margine della strada o immediatamente fuori dalla zona asfaltata o comunque carrozzabile.

C. 2 – E' vietato all'Utente collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni e recipienti contenenti vapore ovvero con apparecchiature contenenti acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee o di altra provenienza, nonché provocare dei ritorni d'acqua nell'acquedotto municipale.

Art. 19 – CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO

C. 1 – L'amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese ai concessionari, nel caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

Art. 20 – ISPEZIONI CUSTODE DEGLI IMPIANTI

C. 1 – Allo scopo di vigilare, affinché siano osservate tutte le prescrizioni delle scritture di concessione e del Regolamento e di accertare le eventuali infrazioni, il Comune avrà sempre diritto a promuovere, a mezzo dei suoi impiegati ed agenti, locali ispezioni e verifiche, anche nell'interno degli stabili ove l'acqua viene condotta od usata. A tal fine, e per le altre incombenze connesse con il miglio

funzionamento del servizio di erogazione dell'acqua potabile, il Comune potrà nominare un Custode degli Acquedotti, determinandone le mansioni con apposito Regolamento.

Si dovranno evitare le perdite d'acqua che, per la loro natura, non possono essere registrate dal contatore. Qualora queste si verificassero, è facoltà del Comune provvedere d'ufficio, a spese dell'Utente, alle necessarie riparazioni ed all'eventuale risarcimento del danno arrecato al Comune stesso.

Art. 21 – RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI

C. 1 – Il Comune ha sempre diritto di fare eseguire qualsiasi necessaria riparazione alle tubazioni di presa, agli apparecchi di misurazione ed agli accessori posti prima del contatore, addebitandone le relative spese agli Utenti interessati.

Art. 22 – LIMITI DELL'IMPEGNO DI FORNITURA D'ACQUA

C. 1 – Il Comune, anche se stabilisce precisi impegni di fornitura, non si assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso, per diminuzione od aumento di pressione od altro qualsiasi inconveniente o danno che potesse derivare dalla concessione.

Art. 23 – SISTEMA DI EROGAZIONE

C.1 – Le concessioni sono fatte esclusivamente con il sistema del contatore.

Art. 24 – INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

C. 1 – Spetta al Comune scegliere il luogo dove deve essere installato il contatore. Di regola questo sarà posto negli appositi pozzetti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere installato in modo che gli agenti del Comune possano in ogni tempo comodamente accedervi. Qualora si constataste che il luogo dove esso è collocato non rispondesse ai requisiti di cui sopra, lo esponesse a pericoli di guasto o di gelo, il Comune potrà prescrivere lo spostamento in luogo più idoneo, nonché a fare eseguire direttamente tali spostamenti con addebito delle relative spese all'Utente.

Art. 25 – PROVENIENZA E PROPRIETÀ DEL CONTATORE

C. 1 – Il contatore è ceduto in vendita all'Utente esclusivamente dal Comune. Esso resta pertanto di proprietà dell'Utente che ne dovrà curare la buona conservazione, restando a suo carico tutte le spese per riparazioni o sostituzioni non causate da danni provocati dal gelo all'interno del pozzetto.

Art. 26 – SARACINESCA PRIMA DEL CONTATORE

C. 1 – Immediatamente prima del contatore è posta in opera una saracinesca con onere a carico del Comune.

Art. 27 – SIGILLO CONTATORE

C. 1 – Al momento della posa, sia il contatore che i giunti verranno sigillati, con apposito piombo, da parte del personale incaricato e l'Utente sarà ritenuto responsabile delle rotture dei sigilli stessi che non siano state fatte dagli agenti comunali preposti al servizio. Tra la presa ed il contatore non vi deve essere alcuna interruzione o derivazione.

CAPITOLO QUARTO Lettura dei contatori - pagamenti
--

Art. 28 – LETTURA

C. 1 – Qualora nel giro ordinario l’Incaricato delle letture non avesse, per l’assenza dell’Utente o di persona da lui delegata, mezzo di procedere alla lettura del contatore, è in facoltà dell’Amministrazione di presumere il consumo eguale a quello registrato nell’anno precedente, facendosi poi luogo al conguaglio in sede i successive letture.

Art. 29 – CONTATORE FERMO

C. 1 – Qualora si constatasse che per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di registrare il volume d’acqua fornito, o avesse evidenziato delle evidenti anomalie, l’Amministrazione potrà addebitare un consumo riferito al “trend” storico ed applicando di conseguenza la media di quello dei due o tre anni precedenti. Qualora dovesse perdurare il guasto del contatore, il Comune procederà d’ufficio addebitando le spese all’utente.

Art. 30 – VERIFICA DEL CONTATORE – CONTATORE GUASTO

C. 1 – Il concessionario può richiedere in ogni tempo – mantenendosi in regola con i pagamenti – la verifica del contatore. Egli pagherà la spesa relativa quando le indicazioni del medesimo non risultassero errate a suo danno, con la tolleranza pari al 5%. Se risultasse un errore superiore al 5%, avrà luogo la rettifica dei consumi, servendosi di ogni idoneo accorgimento atto a comprovare la verità, compreso in ultima analisi quello indicato all’art. 29. L’Amministrazione Comunale può, a sua volta, fare verificare il contatore dai propri agenti.

Art. 31 – PREZZO DELL’ACQUA

C. 1 – La tariffa per la fornitura dell’acqua è determinata dalla Giunta Comunale in relazione ai costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui esclusi quelli finanziati con contributo statale o regionale che, per gli stessi, sono stati contratti. La tariffa si presenta distinta in rapporto alla tipologia della fornitura e suddivisa in scaglioni in base al consumo di acqua.

C. 2 – Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.

Art. 32 – FORMAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE

C. 1 – Annualmente, sulla base dei consumi riscontrati dalla lettura dei singoli contatori, l’Ufficio Tributi provvede alla formazione del ruolo per la riscossione del canone relativa l’erogazione dell’acqua potabile.

C. 2 – In caso di letture inconsuete dovute ad anomalie od a guasti verificatesi nella parte di impianto di proprietà privata, l’importo dovuto sarà calcolato sommando, alla media dei consumi del triennio precedente, il 50% del consumo eccedente la media calcolata.

Qualora la situazione dovesse persistere per inadempienza del proprietario, l’Amministrazione provvederà a recuperare negli anni successivi la somma dedotta con le modalità di cui sopra.

C. 3 – In caso di letture inconsuete dovute ad anomalie od a guasti verificatesi nella parte di impianto pubblico, il canone dovuto sarà calcolato considerando la media dei consumi del triennio precedente al verificarsi dell’anomalia. L’eventuale conguaglio sarà compensato con le successive tariffazioni.

Art. 33 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

C. 1 – I pagamenti del prezzo dell'acqua e di ogni altra somma dovuta al Comune, per effetto delle concessioni, sono fatti a tariffa od a nota spese per quanto si riferisce al precedente articolo 27. Gli importi sono riscossi mediante ruoli annuali secondo la procedura in atto per la riscossione delle entrate patrimoniali. L'aggio di riscossione, l'imposta sul valore aggiunto, il bollo di quietanza ed ogni altra spesa conseguente sono a carico del concessionario e si cumulano sugli importi del ruolo.

Art. 34 – RITARDI NEI PAGAMENTI

c1. "I pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro un mese dall'emissione di riscossione. In caso di ritardato pagamento, l'Utente sarà considerato moroso e dovrà pagare l'interesse di cui all'art. 36."

Art. 35 – PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI ALLEVATORI

C. 1 – Gli agricoltori, allevatori di bestiame, che installino nelle stalle impianti per abbeveramento del bestiame con apposito contatore, usufruiranno di tariffa agevolata.

Art. 36 – SANZIONI

C. 1 – Salvi i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, nei casi di inosservanza delle norme del presente Regolamento, saranno comminate le sanzioni amministrative più avanti specificate, restando inteso che la misura della sanzione verrà raddoppiata in caso di recidiva, se commessa nell'arco del triennio. Dette ammende saranno comminate con lettera raccomandata sulla scorta del rapporto redatto dal personale tecnico o di vigilanza del Comune.

C. 2 – Nei casi non espressamente previsti nel sistema sanzionato qui di seguito riportato, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 516,47 (Lit 1.000.000) con procedimento previsto al Capo 1° - sez. I e II - Legge 24.11.1981, nr. 689.

TABELLA SISTEMA SANZIONATORIO:

<i>Impiego dell'acqua in modo difforme da quello consentito</i>	<i>Euro 77,47</i>
<i>Allacciamento abusivo</i>	<i>Euro 361,52</i>
<i>Mancata richiesta di voltura del contratto</i>	<i>Euro 10,33</i>
<i>Manomissione impianti</i>	<i>Euro 77,47</i>
<i>Infrazione abusiva dei sigilli</i>	<i>Euro 77,47</i>
<i>Pagamento successivo alla data di scadenza della bolletta</i>	<i>Interesse legale corrente nell'anno di riferimento</i>
<i>Inquinamento delle acque</i>	<i>Da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 2.582,28 a seconda della gravità oltre all'eventuale risarcimento all'Amministrazione comunale dei danni provocati</i>

Art. 37 – VARIAZIONE POTENZA DEI CONTATORI – BOLLETTAZIONE

C. 1 – L'Utente che desidera variare la potenza del proprio contatore è tenuto a presentare richiesta in competente bollo, con l'indicazione della nuova potenza richiesta, impegnandosi a sostenere tutte le spese inerenti l'acquisto e la sostituzione dello stesso.

C. 2 – Per poter consentire una più equa fatturazione dei consumi, sarà cura dell'Ufficio Tributi provvedere alla rilevazione, a mezzo incaricato addetto alla sostituzione del contatore, dell'ultima lettura dello stesso contatore sostituito.

Art. 38 – RIMBORSI

C. 1 – Gli errori materiali di calcolo, bollettazioni, inserimento letture e qualunque altra tipologia di errore eventualmente riscontrabile e caratterizzante una somma non dovuta ma già sostenuta dal contribuente, verrà rimborsata con provvedimento del Responsabile del Servizio al termine delle riscossioni del ruolo.

C. 2 – Sulle somme restituite verrà applicato l'interesse legale previsto per Legge.

Art. 39 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE DI DEPURAZIONE E SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DELLE UTENZE NON ALLACCIATE AL PUBBLICO ACQUEDOTTO.

C. 1. – Le tariffe per lo scarico delle acque di rifiuto e per la depurazione sono fissate dall'art. 16 della Legge 10.05.1976, nr. 319 così come modificata dalla Legge 05.01.1994, nr. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del consumo effettivo di acqua desunto dal contatore, ad esclusione delle stalle.

C. 2. – Per le abitazioni eventualmente sprovviste di allacciamento all'acquedotto comunale e conseguentemente del contatore, ma comunque collegate alla rete fognaria, l'importo del canone viene determinato, per effetto della succitata tariffa, in base al consumo medio delle abitazioni allacciate al pubblico acquedotto aventi caratteristiche analoghe. E' concessa, inoltre, la facoltà di installare un apparecchio di misurazione, fornito dal Comune a seguito di richiesta motivata agli utenti delle abitazioni di cui al precedente comma, qualora da loro ritenuto più conveniente, in osservanza delle norme fissate dal presente regolamento.